

Delibera n° 237

Estratto del processo verbale della seduta del
19 febbraio 2021

oggetto:

LR 7/2019, ART 4 E ART 5 (MISURE PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE SAGRE E FESTE LOCALI E DELLE FIERE TRADIZIONALI). DISCIPLINA DEI TERMINI DI EROGAZIONE DI CUI ALL'ART 6, COMMA 2 E COMMA 7.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale del 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali);

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 i quali disciplinano, rispettivamente, i “Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione servizi” e i “Contributi per corsi di formazione”;

Richiamato l’art. 6 della citata legge regionale n. 7/2019 disciplinante il “Procedimento a sportello per l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5” e in particolare il comma 3 che dispone che le somme erogabili per ciascun bimestre siano pari ad 1/6 delle somme complessivamente erogabili su base annua e il comma 4 recante le scadenze bimestrali in cui le domande di contributo vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali;

Considerato che i commi 2 e 7 del citato articolo 6 prevedono, rispettivamente, che con deliberazione di Giunta regionale vengano stabilite le cadenze di erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 nonché, in relazione a ciascun periodo di riferimento, l’entità delle somme erogabili di cui al citato comma 3 e i termini di presentazione delle domande di cui al comma 4;

Considerato che, ai sensi del comma 8 del summenzionato articolo 6, in caso di esaurimento delle risorse riferite a un esercizio finanziario, le domande risultate ammissibili sono evase in via prioritaria nell’esercizio successivo, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse;

Visto l’articolo 13 (Norme transitorie e finali) della medesima legge regionale n. 7/2019 e, in particolare, il comma 2 il quale chiarisce che l’erogazione in sede di prima applicazione dei contributi di cui al comma 1 dell’articolo 6 avviene con cadenza bimestrale, nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 6, salva diversa deliberazione della Giunta regionale;

Ritenuto, pertanto, in attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 7 dell’articolo 6 e dal comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 7/2019, di confermare i termini di presentazione delle domande di contributo come disciplinati dal comma 4 del summenzionato articolo 6 della legge regionale n.7/2019 e di determinare la cadenza di erogazione dei contributi di cui al comma 2 e l’entità delle somme erogabili di cui al comma 3 come segue:

- a) i contributi di cui agli art. 4 e 5 della legge regionale n. 7/2019 sono erogati con cadenza bimestrale entro il bimestre successivo a quello previsto dal comma 4 dell’articolo 6 per la presentazione delle domande;
- b) l’entità delle somme erogabili per ciascun bimestre soggiace al solo limite delle risorse stanziare per ciascun esercizio;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso);

Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,

La Giunta regionale, all’unanimità,

DELIBERA

1. in attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 7 dell’articolo 6 e dal comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 7/2019, ritenuto di confermare i termini di presentazione delle domande di contributo come disciplinati dal comma 4 del summenzionato articolo 6 della legge regionale n.7/2019, di determinare la cadenza di erogazione dei contributi di cui al comma 2 e l’entità delle somme erogabili di cui al comma 3 come segue:

- a) i contributi di cui agli art. 4 e 5 della legge regionale n. 7/2019 sono erogati con cadenza bimestrale entro il bimestre successivo a quello previsto dal comma 4 dell’articolo 6 per la presentazione delle domande;
- b) l’entità delle somme erogabili per ciascun bimestre soggiace al solo limite delle risorse stanziare per ciascun esercizio.

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE